

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 ottobre 1990

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 ottobre 1990, n. 306.

Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 settembre 1990, n. 307.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, che ha approvato lo statuto del Fondo di assistenza per i finanziari . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 10 ottobre 1990.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali Pag. 6

DECRETO 18 ottobre 1990.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 1990 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi Pag. 7

DECRETO 22 ottobre 1990.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Foggia . . Pag. 10

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 8 ottobre 1990.

Autorizzazione al laboratorio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo ad eseguire saggi ai sensi dell'art. 80 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi dei metalli preziosi. Pag. 10

DECRETO 22 ottobre 1990.

Rilascio alla «Limmat - Compagnia di assicurazioni», con sede in Zurigo (Svizzera) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni Pag. 11

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

DECRETO 11 ottobre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa a r.l. "Omnibus"», in Poggibonsi . . . Pag. 12

Ministero della difesa

DECRETO 30 luglio 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Stelio De Carolis, on. dott. Giuseppe Fassino e on. Delio Meoli Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Verona

DECRETO RETTORALE 22 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 15

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Rideterminazione dell'indennità di carica dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari Pag. 20

Aggiornamento dell'indennità mensile lorda dei componenti il consiglio direttivo della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - Sportass Pag. 20

Ministero delle finanze: Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. La Sicurezza, in Napoli Pag. 20

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 22 ottobre 1990 Pag. 21

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di artigiani pirotecnici Pag. 23

Regione Emilia-Romagna: Provvedimenti concernenti le acque minerali Pag. 23

Regione Marche: Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Tinnea» di Montefortino Pag. 23

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 settembre 1990, n. 284, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1990) Pag. 23

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 ottobre 1990, n. 306.

Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID), nella misura di dollari USA correnti 254.779.692, quale sottoscrizione al capitale, e di L. 9.496.294.000, quale contributo al Fondo operazioni speciali, da versare in quattro rate uguali annuali, a partire dal 1990.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale verranno effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ripartito in rate uguali di L. 4.762.633.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2063):

Presentato dal Ministro del tesoro (CARLI) il 23 gennaio 1990.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 6 febbraio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 4 aprile 1990 e approvato il 18 aprile 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4787):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 7 giugno 1990, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 3 ottobre 1990.

90G0359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

28 settembre 1990, n. 307.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, che ha approvato lo statuto del Fondo di assistenza per i finanziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, che ha istituito il Fondo di assistenza per i finanziari;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto 26 settembre 1978, n. 775, e successive modificazioni, che ha approvato il nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanziari;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, come modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797, e 16 aprile 1987, n. 347, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Iniziativa assistenziali*). — L'assistenza al personale in servizio nella Guardia di finanza si realizza con la promozione o il sostegno finanziario di iniziative dirette ad elevarne il livello culturale, spirituale e sociale, a tutelarne la sanità e svilupparne le capacità psico-fisiche e sportive.

Tali iniziative, da attuare secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione, possono riguardare:

a) attività, cerimonie, manifestazioni e riunioni celebrative, culturali e ricreative;

b) stabilimenti balneari e soggiorni marini e montani;

c) colonie estive, montane e marine, per i figli;

d) attività fisicosportive e provvidenze di carattere sanitario anche a mezzo di consulenze ed assistenze specialistiche;

e) circoli, sale convegno ed analoghe strutture istituite presso comandi e reparti, con finalità assistenziali e ricreative;

f) concorso alle spese di ricovero in case di riposo dei militari in congedo che abbiano prestato nel Corpo almeno venti anni di servizio effettivo o che siano stati congedati per infermità contratta in servizio e per causa di esso nonché dei loro familiari e dei familiari superstiti dei militari deceduti in servizio;

g) distribuzione di pacchi dono e somme di denaro ai militari ammalati o infortunati e ricoverati in luoghi di cura;

h) ripianamento, nei limiti fissati annualmente nel bilancio di previsione dal consiglio di amministrazione, di eventuali disavanzi di amministrazione del periodico "Il Finanziere" e concessione, con l'obbligo di rimborso, di anticipazioni per far fronte a temporanee deficienze di cassa;

i) anticipazione, su richiesta dei comandanti di Corpo, ai reparti operanti in località disagiate, dei fondi occorrenti per l'acquisto dei viveri, combustibili ed altri generi indispensabili, con l'obbligo di rimborso entro un anno;

l) anticipazione, su richiesta dei comandanti di Corpo — riconosciuta valida dal comando generale — e con l'obbligo di rimborso entro due anni prorogabili di un altro anno, delle spese di impianto o di potenziamento degli spacci e dei soggiorni marini e montani;

m) concessione di medaglie ricordo ai militari che vengono collocati in congedo dopo aver prestato almeno venticinque anni di effettivo servizio nel Corpo;

n) concessione di prestiti ai militari in servizio, in relazione alle disponibilità finanziarie ed al tempo durante il quale il richiedente è obbligato al pagamento rateale del rimborso, sulla base delle disposizioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le iniziative assistenziali previste al secondo comma, lettere a), b) e d), possono essere estese, qualora le disponibilità lo consentano, ai familiari, ai militari in congedo che abbiano prestato almeno venti anni di effettivo servizio nella Guardia di finanza o che siano stati congedati per infermità contratta e dipendente da causa di servizio, nonché ai loro familiari e a quelli dei militari deceduti in servizio o per infermità contratta e dipendente da causa di servizio.

Alle colonie previste dal secondo comma, lettera c), possono essere ammessi i figli dei militari in congedo o deceduti indicati al terzo comma.»

Art. 2.

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Spese*). — Le spese di esercizio sono correnti (o di funzionamento) e in conto capitale (o di investimento).

Le spese correnti sono costituite dalle erogazioni necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali del Fondo di cui agli articoli 2 e seguenti del capo I, dalle spese generali di amministrazione e dalle devoluzioni di entrate stabilite dalle norme vigenti.

Le spese per le finalità dell'ente sono determinate in corrispondenza con le entrate acquisibili nell'anno, tenuto conto del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente e, se necessario, delle disponibilità del fondo di riserva previsto dall'art. 21, secondo comma.

Il Ministro delle finanze, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, ripartisce indicativamente, su proposta del consiglio di amministrazione, le somme così calcolate, in relazione alle finalità istituzionali del Fondo previste dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265. Nel corso dell'esercizio il Ministro può variare in più o in meno la ripartizione effettuata in relazione all'andamento della gestione.

Il presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio di previsione si riferisce è determinato sulla base delle risultanze della gestione finanziaria al momento della formazione del bilancio di previsione e dei presumibili accertamenti ed impegni per il restante periodo dell'esercizio.

Quote non superiori al 5 per cento ed al 10 per cento delle entrate sono destinate, rispettivamente, a costituire il fondo di riserva ordinario ed il fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita previsti dall'art. 21.

Le spese correnti previste dal secondo comma vanno tenute distinte dalle spese che si compensano con le entrate e da quelle che sono iscritte in partite di giro e in contabilità speciali in corrispondenza con le poste di entrata di uguale natura previste dall'art. 18.

Le spese in conto capitale sono costituite dagli oneri complessivi relativi all'acquisto di immobili, di titoli pubblici e privati e di altri beni fruttiferi.»

Art. 3.

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Fondi di riserva*). — Il fondo di riserva ordinario:

a) ha lo scopo di fronteggiare eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio per le spese obbligatorie e per le spese impreviste o non prevedibili in modo adeguato;

b) è costituito dalla quota stabilita dall'art. 19, sesto comma;

c) è utilizzato, su deliberazione del consiglio di amministrazione, esclusivamente nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Il fondo di riserva speciale:

a) ha il fine di assicurare la corresponsione dell'indennità di buonuscita;

b) può raggiungere un importo massimo pari alla somma delle spese imputate per indennità di buonuscita ai cinque esercizi finanziari che precedono quello annuale di formazione del bilancio di previsione;

c) è alimentato dalla quota stabilita dall'art. 19, sesto comma, e dalle disponibilità non impiegate per la realizzazione del programma annuale;

d) è utilizzato su deliberazione del consiglio di amministrazione.»

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797, è sostituito dal seguente:

«Tra i componenti passivi della situazione patrimoniale è iscritto il fondo di riserva speciale previsto dall'art. 21, secondo comma.»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1990
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2:

— Gli articoli 2 e seguenti (fino all'art. 8) del capo I del D.P.R. n. 775/1978 riguardano, rispettivamente, l'assistenza agli orfani (art. 2), l'assistenza ai militari (art. 3), le borse di studio (art. 4), le assicurazioni e gli indennizzi (art. 5), i sussidi (art. 6), l'indennità di buonuscita (art. 7) e i contributi ad enti morali (art. 8).

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 1265/1960, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanziari, già modificato dalla legge 6 ottobre 1967, n. 942, poi sostituito dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1980, n. 804, è il seguente:

«Art. 2. — Il fondo di cui al precedente art. 1 ha scopi previdenziali e assistenziali e provvede:

a) all'assistenza degli orfani dei militari della guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;

b) al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;

c) all'assistenza del personale della guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quanto tale onere non sia a carico dello Stato;

d) alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:

1) alla vedova, purché non sia intervenuta sentenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giudiziale dichiarata addebitabile alla stessa o a entrambi i coniugi a norma dell'art. 151, secondo comma, del codice civile;

2) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi;

3) ai genitori;

4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti;

f) alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attività intesa a sviluppare la personalità dei militari del Corpo, nonché alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo».

— Il testo dell'art. 18 del predetto D.P.R. n. 775/1978 è il seguente (per il nuovo testo dell'art. 21 del medesimo decreto si veda l'art. 3 del decreto qui pubblicato):

«Art. 18 (*Entrate*). — Le entrate del Fondo sono correnti e in conto capitale.

Le entrate correnti sono costituite da:

a) redditi patrimoniali (fitti, interessi attivi, ecc.);

b) proventi istituzionali attribuiti al Fondo dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168, e da qualsiasi altra disposizione precedente che ne preveda la devoluzione al Fondo cassa della guardia di finanza nonché dagli articoli 5 e 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

c) entrate eventuali e diverse.

Le entrate in conto capitale sono costituite da ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi, da rimborsi di titoli di proprietà, da lasciti e oblazioni in danaro con l'onere di investimento, da accensione di mutui e di prestiti per acquisizioni patrimoniali.

Le entrate di cui al primo comma del presente articolo vanno tenute distinte da quelle di cui il Fondo ha soltanto la temporanea disponibilità e che si compensano con la spesa, dalle entrate affluenti in conti d'ordine e da quelle che danno luogo a contabilità speciali quali proventi della vendita del periodico "Il Finanziere" ed altre simili).

Nota all'art. 3:

— Per il nuovo testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 775/1978 si veda l'art. 2 del decreto qui pubblicato.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 775/1978, come sostituito dal D.P.R. n. 797/1984 poi modificato dall'art. 4 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 25 (Rendiconto generale). — Il rendiconto generale è costituito dal conto consuntivo della gestione finanziaria e dalla situazione patrimoniale nonché dal conto economico.

Il conto consuntivo pone in evidenza i risultati della gestione finanziaria, in un unico documento, distintamente per competenza, per residui e per cassa, sia per le entrate che per le spese e sia per singoli capitoli che per aggregazioni di bilancio. La situazione patrimoniale espone i componenti attivi e passivi del patrimonio del Fondo quali risultano all'inizio e al termine dell'anno finanziario nonché le variazioni verificatesi per effetto della gestione del bilancio e per altre cause.

Tra i componenti passivi della situazione patrimoniale è iscritto il fondo di riserva speciale previsto dall'art. 21, secondo comma [per il nuovo testo dell'art. 21 v. l'art. 3 del decreto qui pubblicato, n.d.r.].

Il conto economico pone in evidenza le proprie componenti, ripartite tra entrate e spese finanziarie correnti e quelle che non danno luogo a movimenti finanziari. Esso costituisce il documento di raccordo tra la gestione finanziaria e quella patrimoniale ed il suo risultato finale deve corrispondere all'incremento e decremento del patrimonio netto realizzato nell'esercizio».

90G0357

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 1990.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 19 settembre 1990 con la quale il Comitato generale per i giochi ha espresso parere favorevole in merito allo schema di regolamento relativo all'assegnazione a sorte di premi settimanali a favore degli acquirenti dei biglietti delle lotterie nazionali che avranno inviato le apposite cartoline munite dei tagliandi annessi ai biglietti stessi;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali.

Roma, 10 ottobre 1990

Il Ministro: FORMICA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLE LOTTERIE NAZIONALI

A decorrere dall'anno 1991, in connessione allo svolgimento delle lotterie nazionali, verrà effettuata, ogni lunedì, l'assegnazione di premi in base alle seguenti norme:

Art. 1.

Gli acquirenti dei biglietti delle lotterie nazionali riceveranno con ciascun biglietto una cartolina appositamente predisposta. Le cartoline dovranno essere inviate all'indirizzo nelle stesse indicate, completate con nome, cognome e indirizzo del mittente e possibilmente con il recapito telefonico.

Su ogni cartolina dovrà essere applicato il tagliando annesso al biglietto di una delle lotterie nazionali autorizzate.

Art. 2.

Le cartoline che perverranno all'indirizzo in esse indicato verranno numerate, per ciascuna settimana, in modo progressivo. Ogni lunedì, alle ore 15, le cartoline pervenute nelle dodici settimane antecedenti quella del giorno stabilito per l'estrazione parteciperanno, purché munite del tagliando annesso al biglietto di una delle lotterie nazionali, all'assegnazione dei seguenti premi:

primo premio lire 40 milioni;
secondo premio lire 20 milioni;
terzo premio lire 10 milioni.

È facoltà dell'amministrazione variare il giorno dell'estrazione.

Art. 3.

All'assegnazione dei tre premi settimanali si provvede mediante estrazioni che si svolgeranno a Roma presso la sede del concessionario del servizio in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti, uno del concessionario e due del Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui uno con funzioni di segretario.

Art. 4.

Non sono ammesse alle estrazioni cartoline diverse da quelle appositamente predisposte e cartoline non spedite a mezzo posta.

Art. 5.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva del tagliando o delle generalità complete o indirizzo del mittente o comunque illeggibile, ovvero nel caso in cui dovesse ripetersi il numero di una cartolina che abbia conseguito premi nella stessa o in precedenti settimane, l'operazione verrà considerata nulla.

Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale o di affrancatura nonché di quelle inviate a mezzo busta o plico.

Art. 6.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per le cartoline comunque non pervenute anche se per cause di forza maggiore.

Art. 7.

I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti. I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante una delle forme previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 9.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, Roma, entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 10.

Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario non prima di trenta giorni dall'ultima estrazione dei premi cui hanno partecipato, previa apposita autorizzazione dell'amministrazione.

90A4598

DECRETO 18 ottobre 1990.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 1990 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di settembre 1990;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di settembre 1990 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.171,630
Marco tedesco	»	746,482
Franco francese	»	222,890
Fiorino olandese	»	662,392
Franco belga	»	36,305
Lira sterlina	»	2.202,940
Lira irlandese	»	2.004,190
Corona danese	»	195,563
Dracma greca	»	7,605
E.C.U.	»	1.545,334
Dollaro canadese	»	1.011,594
Yen giapponese	»	8,452
Franco svizzero	»	896,836
Scellino austriaco	»	106,135
Corona norvegese	»	193,056
Corona svedese	»	203,367
Marco finlandese	»	316,123
Escudo portoghese	»	8,427
Peseta spagnola	»	11,905
Dollaro australiano	»	966,714

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e del 30 settembre 1990, è accertato, per il mese di settembre 1990, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,18
Albania:		
Lek	»	218,18

Algeria:				Corea del nord:			
Dinaro algerino	Lit.	128,25		Won	Lit.	1.202,64	
Angola:				Corea del sud:			
Kwanza	»	39,14		Won	»	1,61	
Arabia saudita:				Costa Rica:			
Riyal saudita	»	309,97		Colon costaricano	»	12,31	
Argentina:				Cuba:			
Austral	»	0,19		Peso cubano	»	1.464,63	
Bahrain:				Dominicana:			
Dinaro Bahrain	»	3.137,90		Peso dominicano	»	107,11	
Bangla Desh:				Ecuador:			
Taka	»	33,56		Sucre	»	1,44	
Barbados:				Egitto:			
Dollaro Barbados	»	580,00		Lira egiziana	»	423,42	
Belize:				El Salvador:			
Dollaro Belize	»	583,26		Colon salvadoregno	»	184,12	
Bermude:				Emirati Arabi Uniti:			
Dollaro Bermude	»	1.171,19		Dirham Emirati Arabi	»	316,59	
Bhutan:				Etiopia:			
Rupia Bhutan	»	65,82		Birr	»	569,57	
Birmania:				Filippine:			
Kyat	»	191,29		Peso filippino	»	47,97	
Bolivia:				Gambia:			
Boliviano	»	361,71		Dalasi	»	142,70	
Botswana:				Germania Rep. Dem.:			
Pula	»	620,68		Marco G.R.D.	»	746,38	
Brasile:				Ghana:			
Nuovo cruzado	»	16,64		Cedi	»	3,29	
Brunei:				Giamaica:			
Dollaro Brunei	»	662,16		Dollaro giamaicano	»	170,08	
Bulgaria:				Gibuti:			
Leva	»	397,33		Franco Gibuti	»	6,68	
Burundi:				Giordania:			
Franco Burundi	»	6,77		Dinaro giordano	»	1.788,80	
Cambogia:				Guatemala:			
Riel	»	2,54		Quetzal	»	258,76	
Capoverde:				Guinea Bissau:			
Escudo Capoverde	»	17,10		Peso Guinea Bissau	»	1,79	
Caraibi:				Guinea Conakry:			
Dollaro Caraibi	»	432,06		Franco Guinea	»	3,88	
Cayman Isole:				Guyana:			
Dollaro Cayman	»	1.411,07		Dollaro Guyana	»	26,02	
Cecoslovacchia:				Haiti:			
Corona cecoslovacca	»	74,13		Gourde	»	234,23	
Cile:				Honduras:			
Peso cileno	»	3,82		Lempira	»	264,67	
Cina:				Hong Kong:			
Renmimbi	»	246,28		Dollaro Hong Kong	»	150,54	
Cipro:				India:			
Lira cipriota	»	2.650,61		Rupia indiana	»	65,82	
Colombia:							
Peso colombiano	»	2,24					
Comun. Finanz. Africana:							
Franco C.F.A.	»	4,45					

Indonesia: Rupia indonesiana Lit.	0,62	Nicaragua: Cordoba Lit.	0,00
Iran: Rial iraniano »	17,66	Nigeria: Naira »	147,38
Iraq: Dinaro iracheno »	3.742,35	Nuova Zelanda: Dollaro neozelandese »	725,83
Islanda: Corona islandese »	20,66	Oman: Rial Oman »	3.019,38
Israele: Shekel »	569,73	Pakistan: Rupia pakistana »	53,70
Jugoslavia: Nuovo Dinaro jugoslavo »	107,10	Panama: Balboa »	1.171,19
Kenia: Scellino keniota »	50,65	Papua Nuova Guinea: Kina »	1.242,94
Kuwait: Dinaro Kuwait »	0,00	Paraguay: Guarani »	0,97
Laos: Nuovo Kip »	1,64	Perù: Inti »	0,00
Libano: Lira libanese »	0,98	Polinesia Francese: Franco C.F.P. »	12,47
Liberia: Dollaro liberiano »	1.171,19	Polonia: Zloty »	0,12
Libia: Dinaro libico »	4.231,97	Qatar: Riyal Qatar »	319,25
Macao: Pataca »	145,22	Romania: Leu »	56,88
Madagascar: Franco rep. malgascia »	0,91	Rwanda: Franco Ruanda »	15,47
Malawi: Kwacha »	441,30	São Tomé: Dobra »	11,63
Malaysia: Ringgit »	434,19	Seychelles: Rupia Seychelles »	226,75
Maldive: Rufiyaa »	120,88	Sierra Leone: Leone »	7,20
Malta: Lira maltese »	3.809,77	Singapore: Dollaro Singapore »	662,16
Marocco: Dirham Marocco »	143,00	Siria: Lira siriana »	55,54
Mauritania: Oguiya »	14,26	Somalia: Scellino somalo »	2,84
Mauritius: Rupia Mauritius »	80,72	Sri Lanka: Rupia Sri Lanka »	29,25
Messico: Peso messicano »	0,40	Sud Africa: Rand »	455,09
Mongolia: Tugrik »	349,03	Sudan: Lira sudanese »	101,87
Mozambico: Metical »	1,22	Surinam: Fiorino Surinam »	653,53
Nepal: Rupia nepalese »	39,79	Taiwan: Dollaro Taiwan »	42,83

Tanzania:		
Scellino Tanzania	Lit.	5,95
Thailandia:		
Baht	»	45,96
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	274,47
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.338,99
Turchia:		
Lira turca	»	0,43
Uganda:		
Scellino ugandese	»	2,60
Ungheria:		
Forint	»	18,71
Urss:		
Rublo	»	2.026,94
Uruguay:		
Peso uruguayano	»	0,90
Venezuela:		
Bolivar	»	23,96
Vietnam:		
Dong	»	0,25
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2,540,54
Yemen sett.:		
Rial	»	96,80
Zaire:		
Zaire	»	1,72
Zambia:		
Kwacha	»	29,58
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	461,59

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4538

DECRETO 22 ottobre 1990.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Foggia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;
Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;
Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;
Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Foggia è stabilita al 29 ottobre 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A4599

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 ottobre 1990.

Autorizzazione al laboratorio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo ad eseguire saggi ai sensi dell'art. 80 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi dei metalli preziosi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visti gli articoli 82 e 83 del regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

Vista la domanda presentata il 6 febbraio 1989, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo chiede che il proprio laboratorio di

saggio dei metalli preziosi venga autorizzato ad eseguire analisi ai sensi dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46;

Accertato che per dotazione di attrezzature e di personale il predetto laboratorio offre adeguate garanzie di funzionalità;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio di saggio dei metalli preziosi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo è autorizzato ad eseguire saggi ai sensi dell'art. 80 del regolamento citato nelle premesse, osservando la procedura prescritta dall'art. 84 del regolamento stesso.

Art. 2.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento, nel caso in cui venissero accertate manchevolezze nel funzionamento del laboratorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4564

DECRETO 22 ottobre 1990.

Rilascio alla «Limmat - Compagnia di assicurazioni», con sede in Zurigo (Svizzera) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della

Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la domanda pervenuta in data 18 marzo 1989 con la quale la Limmat - Compagnia di assicurazioni, con sede in Zurigo (Confederazione elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana, l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 18 maggio 1990, n. 030320, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1990;

Considerato che, al fine di garantire l'effettiva attuazione del programma d'attività presentato, la Limmat - Compagnia di assicurazioni, nella sua qualità di casa madre della rappresentanza generale per l'Italia, si è impegnata a ripianare, mediante ulteriori conferimenti, ogni eventuale perdita conseguita dalla rappresentanza medesima;

Decreta:

La Limmat - Compagnia di assicurazioni, con sede in Zurigo (Confederazione elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami; infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della r.c. obbligatoria natanti; r.c. generale; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4600

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 ottobre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa a r.l. "Omnibus"», in Poggibonsi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 agosto 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa a r.l. "Omnibus"», con sede in Poggibonsi (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa a r.l. "Omnibus"», con sede in Poggibonsi (Siena), costituita per rogito notaio dott. Salerno Francesco, in data 8 gennaio 1990, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Turchi Marco, nato a Siena il 23 maggio 1961 e residente in via Aldobrandino da Siena, 5, Siena, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A4601

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 luglio 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Stelio De Carolis, on. dott. Giuseppe Fassino e on. Delio Meoli.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1990, con il quale l'on. prof. Virginio Rognoni, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1989, con il quale l'on. Stelio De Carolis, deputato al Parlamento, l'on. dott. Giuseppe Fassino, senatore della Repubblica, e l'on. Delio Meoli, senatore della Repubblica, sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla difesa;

Decreta:

Art. 1.

All'on. Stelio De Carolis, Sottosegretario di Stato alla Difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

decreti di approvazione e risoluzione dei contratti ed autorizzazioni ad eseguire spese in economia di competenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali e della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili di importo non eccedente i 15 miliardi, della Direzione generale dei servizi generali di importo non eccedente i 6 miliardi, sempre che in tutti i casi predetti vi sia stato, qualora prescritto, il parere favorevole del Consiglio di Stato, ovvero ci si uniformi alle osservazioni da questo formulate;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza delle predette direzioni generali quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superi le L. 30.000.000;

decreti di non applicazione di penalità relative ai contratti da lui approvati;

decreti di annullamento dei crediti inesigibili e decreti di scarico di materiali o di denaro per perdite, deterioramento o diminuzione, per causa di forza maggiore, di competenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali, della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili, della Direzione generale dei servizi generali quando l'importo dei materiali o della somma da scaricare non superi L. 30.000.000;

provvedimenti concernenti l'Associazione dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta e la Croce rossa italiana;

decreti di conferimento delle promozioni al grado superiore, a titolo onorifico, degli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

provvedimenti relativi alla costituzione e soppressione dei magazzini;

atti e provvedimenti concernenti il personale civile inquadrato negli otto livelli di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, relativi alla sospensione dal servizio e dalla

qualifica, alla decadenza, alla dispensa, alla destituzione, alla riabilitazione, al passaggio all'impiego civile dei sottufficiali ai sensi dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'assunzione e collocamento in ruolo ai sensi dell'art. 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98, all'applicazione dei benefici di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 214, ed all'assunzione, collocamento in ruolo e definizione del trattamento economico ai sensi dell'art. 33 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

L'on. De Carolis è altresì incaricato di seguire le problematiche relative alla rappresentanza militare.

Lo stesso Sottosegretario è inoltre delegato a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare, il comitato previsto dall'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, relativa al passaggio al Ministero dei trasporti della Direzione generale dell'aviazione civile e il consiglio di amministrazione del Ministero della difesa.

Art. 2.

All'on. dott. Giuseppe Fassino, Sottosegretario di Stato alla difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

decreti di approvazione e risoluzione dei contratti ed autorizzazioni ad eseguire spese in economia di competenza della Direzione generale di commissariato e della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio, di importo non eccedente i 6 miliardi, sempre che vi sia stato, qualora prescritto, il parere favorevole del Consiglio di Stato ovvero ci si uniformi alle osservazioni da questo formulate;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza delle Direzioni generali predette, quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superiori L. 30.000.000;

decreti di non applicazione di penalità relative ai contratti da lui approvati;

decreti di annullamento dei crediti inesigibili e decreti di scarico di materiali o di denaro per perdite, deterioramento o diminuzione, per causa di forza maggiore, di competenza della Direzione generale di commissariato e della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio, quando l'importo dei materiali o della somma da scaricare non superi L. 30.000.000;

decreti e determinazioni ministeriali di competenza della Direzione generale di commissariato riguardanti la composizione del corredo e la tariffa dei prezzi degli effetti di vestiario;

decreti di approvazione di atti di transazione di competenza della Direzione generale del contenzioso di importo non eccedente le L. 300.000.000; decreti di annullamento di crediti inesigibili di importo non superiore a L. 30.000.000;

decreti, determinazioni e direttive ministeriali e interministeriali in attuazione della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, per quanto di competenza del Ministero della difesa;

provvedimenti concernenti i cappellani militari;

decreti di approvazione e risoluzione di contratti ed autorizzazione ad eseguire spese in economia di competenza del commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra di importo non eccedente la competenza del commissariato generale suddetto ma non superiore a L. 150.000.000;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza del predetto commissariato generale quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superiore a L. 30.000.000;

provvedimenti relativi alle scuole ed istituti scolastico-addestrativi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, alla scuola militare «Nunziatella» ed al collegio navale «Morosini»;

conferimento degli incarichi di insegnamento in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

L'on. Fassino è altresì incaricato di:

assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche concernenti la giustizia militare, al fine di proporre al Ministro adeguate ipotesi di soluzione dei relativi problemi;

assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche connesse alla protezione e alla difesa civile;

assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative sulle problematiche connesse all'organizzazione, metodi ed informatica;

assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche connesse alla ricerca e sviluppo e di quelle relative all'acquisizione e all'uso di alloggi per il personale della Difesa.

Al Sottosegretario stesso è delegata la firma dei provvedimenti di annullamento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni o infermità e dei provvedimenti in materia di equo indennizzo.

Lo stesso Sottosegretario è inoltre delegato a presiedere il comitato per la casa di cui all'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

Art. 3.

All'on. Delio Meoli, Sottosegretario di Stato alla Difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

provvedimenti ministeriali relativi alle materie di competenza della Direzione generale delle provvidenze per il personale;

provvedimenti ministeriali relativi alle materie di competenza della Direzione generale delle pensioni;

decreti di approvazione e risoluzione di contratti ed autorizzazioni ad effettuare spese in economia di competenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali di importo non eccedente i 15 miliardi e della Direzione generale della

sanità militare, di importo non eccedente i 6 miliardi, sempre che in entrambi i casi vi sia stato, qualora prescritto, il parere favorevole del Consiglio di Stato ovvero ci si uniforimi alle osservazioni da questo formulate;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza delle predette Direzioni generali, quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superiore a L. 30.000.000; decreti di non applicazione di penalità relative ai contratti da lui approvati;

decreti di annullamento dei crediti inesigibili e decreti di scarico di materiali o di denaro per perdite, deterioramento o diminuzione, per causa di forza maggiore di competenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali e della Direzione generale della sanità militare, quando l'importo dei materiali o della somma da scaricare non superi le L. 30.000.000;

autorizzazione a disporre aperture di credito a favore del funzionario delegato dell'ufficio amministrazioni speciali di Roma, sui capitoli 3001 e 3003 del bilancio della Difesa, nonché di operare rimborsi, alle rappresentanze diplomatiche, di spese per visite medico-fiscali di connazionali all'estero;

autorizzazione a disporre aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per rimborso di spese sostenute dal personale militare autorizzato a fruire di cure idropiniche ed inalatorie con le modalità prescritte dall'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 1965;

autorizzazione a disporre aperture di credito a favore di vari funzionari delegati, sul capitolo 3003 del bilancio della Difesa, per pagamento di compensi agli ufficiali medici per visite medico-fiscali a carico di privati;

decreti e determinazioni ministeriali relativi alle rette ospedaliere e alle cure ambulatoriali, alle tariffe dei medicinali e degli oggetti di medicazione e alla cessione di tali materiali e oggetti al personale e agli enti statali; atti relativi all'igiene e all'alimentazione del soldato;

autorizzazione al personale militare e civile ed agli operai in servizio presso l'amministrazione centrale ad effettuare missioni nel territorio dello Stato di durata eccedente i 10 giorni, riservata al Ministro l'autorizzazione per gli ufficiali incaricati delle funzioni di direttore centrale o di direttore generale, per gli altri ufficiali di grado superiore a generale di brigata e corrispondenti e per i dirigenti generali, salvo il disposto del successivo art. 4 e fatta eccezione per le missioni di durata non superiore ai 10 giorni dei direttori centrali, dei direttori generali e degli ufficiali generali anzidetti, per le quali provvedono essi direttamente;

provvedimenti di sospensione facoltativa dall'impiego o dalle funzioni del grado e di collocamento in aspettativa per motivi privati, di proroga e di richiamo in servizio da tale aspettativa degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello o capitano di fregata incluso;

determinazioni ministeriali relative all'avanzamento dei predetti ufficiali, riservata al Ministro l'approvazione degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito;

decreti e determinazioni ministeriali concernenti il trattamento economico degli ufficiali generali e ammiragli e dei colonnelli e capitani di vascello;

decreti di trasferimento da una ad altra categoria del congedo e di trasferimento in congedo assoluto dalle categorie del congedo degli ufficiali generali e ammiragli e dei colonnelli e capitani di vascello;

atti e provvedimenti relativi al collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e richiamo dalla stessa, nonché atti e provvedimenti relativi al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 804, degli ufficiali di qualunque grado;

decreti di cessazione a domanda dal servizio degli ufficiali di complemento o comunque trattenuti, riservata al Ministro la facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per giustificati motivi, come previsto dall'articolo 37, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574;

assenso per iscritto alla comunicazione, rilascio di copie e pubblicazione di pareri del Consiglio di Stato.

L'on. Meoli è altresì incaricato di seguire e coordinare le incombenze del Ministero della difesa derivanti dall'applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 861, sul rifornimento idrico delle isole minori nonché di assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche di interesse militare connesse al fenomeno della droga e di quelle relative alla sanità militare.

Allo stesso Sottosegretario è delegata la firma dei provvedimenti in materia di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo nei confronti degli ufficiali di cui all'art. 75, secondo comma, del regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.

L'on. Meoli è delegato a presiedere il Comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, sulla costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare.

Art. 4.

Ciascuno dei tre Sottosegretari di Stato è delegato ad autorizzare missioni di durata eccedente i dieci giorni nel territorio dello Stato al personale della rispettiva segreteria particolare.

La delega ad autorizzare le missioni previste dall'art. 3 non riguarda il personale del Gabinetto.

Art. 5.

Ai fini delle deleghe di cui agli articoli 1, 2 e 3, ai pareri del Consiglio di Stato s'intendono equiparati gli analoghi pareri dei comitati previsti dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare e 16 febbraio 1977, n. 38, concernente ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 luglio 1990

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1990

Registro n. 11 Difesa, foglio n. 145

90A4563

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 22 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 57 a 62 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione.

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 57. — È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia antalgica e della terapia iperbarica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in anestesia e rianimazione.

La scuola rilascia i titoli di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo di terapia intensiva, indirizzo di terapia antalgica e indirizzo di terapia iperbarica.

Art. 58. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 59. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 60. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 61. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

- a) discipline morfologiche e funzionali;
- b) discipline farmaco-tossicologiche;
- c) discipline fisico-matematiche;
- d) elementi di chirurgia;
- e) medicina legale;
- f) fisiopatologia;
- g) anestesia;
- h) rianimazione;
- i) terapia antalgica;
- l) area di indirizzo in terapia intensiva;
- m) area di indirizzo in terapia antalgica;
- n) area di indirizzo in terapia iperbarica.

Art. 62. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

- a) Discipline morfologiche e funzionali:
 - anatomia;
 - fisiologia;
 - biochimica.
- b) Discipline farmaco-tossicologiche:
 - farmacologia clinica applicata all'anestesia e alla rianimazione;
 - tossicologia clinica;
 - trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).
- c) Discipline fisico-matematiche:
 - fisica;
 - biofisica;
 - informatica;
 - tecnologie biomediche.

- d) Elementi di chirurgia:
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologicalo;
correlazione tra chirurgia e tecnica anestesiologicala.
- e) Medicina legale:
medicina legale;
etica e deontologia in anestesia e rianimazione;
elementi di medicina preventiva professionale.
- f) Fisiopatologia:
fisiopatologia pre e post-operatoria;
fisiopatologia della narcosi;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia metabolica;
fisiopatologia neurologica;
fisiopatologia del dolore;
fisiopatologia dell'iperbarismo.
- g) Anestesia:
scmeiologia di interesse anestesiologicalo;
anestesia generale;
anestesia loco-regionale;
anestesia nelle specialità;
tecniche speciali di anestesia.
- h) Rianimazione:
scmeiologia di interesse rianimatorio;
rianimazione respiratoria;
rianimazione cardio-circolatoria;
rianimazione neurologica;
rianimazione materno-fetale;
rianimazione metabolica;
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.
- i) Terapia antalgica:
scmeiologia del dolore;
terapia antalgica.
- l) Terapia intensiva:
tecniche speciali di rianimazione;
tecniche protesiche extracorporee;
trapianti d'organo;
terapia intensiva nelle specialità;
nutrizione enterale e parenterale;
medicina delle catastrofi;
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera.
- m) Terapia antalgica:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
fisiopatologia del dolore;
neurofarmacologia e psicofarmacologia;
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico;

- diagnostica e metodi di stima del dolore;
algologia clinica;
terapia del dolore;
tecniche neurochirurgiche;
tecniche di iper ed ipo-stimolazione;
elementi di kincsiteapia e scienza del movimento.
- n) Terapia iperbarica:
fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari;
igiene applicata agli ambienti straordinari;
farmacologia applicata all'iperbarismo;
medicina e tecnologia iperbarica;
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche;
fisioterapia e rieducazione funzionale.

Art. 63. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Discipline morfologiche e funzionali		
(ore 30):		
anatomia	ore	10
fisiologia	»	10
biochimica	»	10
Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):		
farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione	»	15
Discipline fisico-matematiche (ore 20):		
fisica	»	10
biofisica	»	10
Elementi di chirurgia (ore 15):		
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologicalo	»	15
Medicina legale (ore 20):		
medicina legale	»	10
etica e deontologia in anestesia e rianimazione	»	10
Fisiopatologia (ore 60):		
fisiopatologia pre e post-operatoria	»	20
fisiopatologia della narcosi	»	20
fisiopatologia neurologica	»	20

Anestesia (ore 240):		Rianimazione (ore 200):	
scmeiologia di interesse anestesio- logico	ore 20	rianimazione neurologica	ore 50
anestesia generale	» 140	rianimazione metabolica	» 50
anestesia loco-regionale	» 80	rianimazione materno-fetale	» 40
Monte ore elettivo: ore 400.		medicina iperbarica e tecnologie del- l'iperbarismo	» 60
2° Anno:		Terapia antalgica (ore 100):	
Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):		semeiologia del dolore	» 20
tossicologia clinica	ore 20	terapia antalgica	» 80
Discipline fisico-matematiche (ore 10):		Monte ore elettivo: ore 400.	
tecnologie biomediche	» 10	4° Anno - indirizzo in terapia intensiva (ore 400):	
Elementi di chirurgia (ore 20):		tecniche speciali di rianimazione. . .	ore 75
correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica	» 20	tecniche protesiche extracorporee . .	» 75
Fisiopatologia (ore 100):		trapianti d'organo	» 50
fisiopatologia respiratoria	» 20	terapia intensiva nelle specialità . . .	» 100
fisiopatologia cardiocircolatoria . . .	» 20	nutrizione enterale e parenterale. . .	» 50
fisiopatologia metabolica	» 20	medicina delle catastrofi	» 25
fisiopatologia del dolore	» 20	organizzazione dell'emergenza extra- ospedaliera	» 25
fisiopatologia dell'iperbarismo	» 20	Monte ore elettivo: ore 400.	
Anestesia (ore 100):		4° Anno - indirizzo in terapia antalgica (ore 400):	
anestesia generale	» 20	neuroanatomia	ore 25
anestesia loco-regionale	» 20	neurofisiologia	» 25
anestesia nelle specialità	» 60	fisiopatologia del dolore	» 40
Rianimazione (ore 100):		neurofarmacologia e psicofarmaco- logia	» 50
semeiologia di interesse rianimatorio	» 20	elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico	» 25
rianimazione respiratoria	» 40	diagnostica e metodi di stima del dolore.	» 25
rianimazione cardio-circolatoria . . .	» 40	algologia clinica	» 50
Terapia antalgica (ore 50):		terapia del dolore	» 100
semeiologia del dolore	» 10	tecniche neurochirurgiche.	» 20
terapia antalgica	» 40	tecniche di iper e ipo-stimolazione .	» 20
Monte ore elettivo: ore 400.		elementi di kinesiterapia e scienza del movimento	» 20
3° Anno:		Monte ore elettivo: ore 400.	
Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):		4° Anno - indirizzo in terapia iperbarica (ore 400):	
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).	ore 20	fisiopatologia applicata all'esposizio- ne ad ambienti straordinari	ore 25
Discipline fisico-matematiche (ore 20):		igiene applicata agli ambienti straordi- nari	» 25
informatica	» 20	farmacologia applicata all'iperbari- smo	» 25
Medicina legale (ore 10):		medicina e tecnologia.	» 150
elementi di medicina preventiva pro- fessionale	» 10	l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche.	» 150
Anestesia (ore 50):		fisioterapia e rieducazione funzionale	» 25
anestesia nelle specialità	» 20	Monte ore elettivo: ore 400.	
tecniche speciali di anestesia	» 30		

Art. 64. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi:

sale operatorie di chirurgia generale o specialità chirurgiche;

sale di risveglio post-operatorie;

unità di rianimazione;

reparti di terapia intensiva;

ambulatori di terapia antalgica e di anestesia;

laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva;

unità di terapia iperbarica;

ambulatori di controllo post-rianimazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 22 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

93A4546

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 105 a 111 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica.

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 107. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di chirurgia pediatrica. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 108. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 109. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 110. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 111. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

- a) propedeutica;
- b) diagnostica;
- c) pediatria generale e speciale;
- d) chirurgia generale;
- e) chirurgia pediatrica e chirurgia speciale.

Art. 112. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia e anatomia radiologica;
embriologia;
patologia e fisiopatologia generale;
anatomia patologica;
anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

b) Diagnostica:

diagnostica per immagini generale;
diagnostica per immagini pediatrica;
medicina nucleare;
diagnostica strumentale;
patologia clinica;
citopatologia e citodiagnostica;
diagnostica prenatale malformazioni.

c) Pediatria generale e speciale:

pediatria;
endocrinologia;
cardiologia;
oncologia;
neonatologia;

d) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia dell'apparato digerente;
tecnica operatoria.

e) Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale:

chirurgia pediatrica;
chirurgia neonatale;
neurochirurgia;
ortopedia;
urologia;
cardiochirurgia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
otorinolaringoiatria;
terapia intensiva chirurgica neonatale;
chirurgia prenatale.

Art. 113. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):

anatomia e anatomia radiologica . . . ore	30
embriologia. »	40
patologia e fisiopatologia generale . »	30
anestesia, rianimazione e terapia intensiva »	50

Diagnostica (ore 100):

diagnostica per immagini generale . »	50
patologia clinica »	50

Pediatria generale e speciale (ore 50):

pediatria »	50
-----------------------	----

Chirurgia generale (ore 50):

chirurgia generale »	50
--------------------------------	----

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 50):

chirurgia pediatrica »	50
----------------------------------	----

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 50):

anatomia patologica. ore	30
anestesia, rianimazione e terapia intensiva »	20

Diagnostica (ore 100):

diagnostica per immagini pediatrica »	40
medicina nucleare »	30
citopatologia e citodiagnostica . . . »	30

Pediatria generale e speciale (ore 60):

pediatria »	30
neonatologia »	30

Chirurgia generale (ore 140):

chirurgia dell'apparato digerente. . . »	40
tecnica operatoria »	100

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 50):

chirurgia pediatrica »	50
----------------------------------	----

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 50):

diagnostica strumentale ore	50
---------------------------------------	----

Pediatria generale e speciale (ore 60):

cardiologia »	30
endocrinologia »	30

Chirurgia generale (ore 170):	
tecnica operatoria	ore 170
Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 120):	
chirurgia pediatrica	» 80
terapia intensiva chirurgica neonatale	» 40
Monte ore elettivo: ore 400.	
4° Anno:	
Pediatria generale e speciale (ore 50):	
oncologia	ore 50
Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 350):	
chirurgia pediatrica	» 120
chirurgia neonatale	» 120
neurochirurgia	» 30
ortopedia	» 30
chirurgia plastica e ricostruttiva	» 50
Monte ore elettivo: ore 400.	
5° Anno:	
Diagnostica (ore 30):	
diagnostica prenatale malformazioni	ore 30
Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 370):	
chirurgia pediatrica	» 160
urologia	» 50

cardiochirurgia	ore 30
otorinolaringoiatria	» 50
chirurgia prenatale	» 80

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 115. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: reparti di degenza, ambulatori pediatrici generali, sale operatorie, sale di diagnostica strumentale, servizi di radiologia e di analisi, servizi di terapia intensiva.

La frequenza nelle varie arce per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4548

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rideterminazione dell'indennità di carica dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1990, registro n. 16 Industria, foglio n. 129, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, l'indennità di carica e l'importo della medaglia di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali è stata aumentata rispettivamente a L. 1.405.000 e L. 40.000.

90A4588

Aggiornamento dell'indennità mensile lorda dei componenti il consiglio direttivo della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - Sportass.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1990, registro n. 18 Industria, foglio n. 88, è stata aggiornata la misura dell'indennità

mensile lorda dei componenti il consiglio direttivo della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - Sportass, nonché i gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.

90A4589

MINISTERO DELLE FINANZE

**Rateazione di imposte dirette erariali
dovute dalla S.r.l. La Sicurezza, in Napoli**

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 961.170.302, dovuto dalla S.r.l. La Sicurezza di Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1990 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

90A4576

MINISTERO DEL TESORO

N. 206

Corso dei cambi del 22 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1129,300	1129,300	1129,20	1129,300	1129,300	1129,300	1129,160	1129,300	1129,300	1129,30
E.C.U.	1550,050	1550,050	1550,49	1550,050	1550,050	1550,050	1549,950	1550,050	1550,050	1550,05
Marco tedesco	749,120	749,120	749,25	749,120	749,120	749,120	749,100	749,120	749,120	749,12
Franco francese	223,720	223,720	224 —	223,720	223,720	223,720	223,700	223,720	223,720	223,72
Lira sterlina	2208,600	2208,600	2212 —	2208,600	2208,600	2208,600	2207,750	2208,600	2208,600	2208,60
Fiorino olandese	664,630	664,630	664,75	664,630	664,630	664,630	664,610	664,630	664,630	664,30
Franco belga	36,393	36,393	36,42	36,393	36,393	36,393	36,393	36,393	36,393	36,39
Peseta spagnola	11,927	11,927	11,98	11,927	11,927	11,927	11,928	11,927	11,927	11,92
Corona danese	196,330	196,330	196,50	196,330	196,330	196,330	196,350	196,330	196,330	196,33
Lira irlandese	2008,650	2008,650	2009 —	2008,650	2008,650	2008,650	2008,500	2008,650	2008,650	—
Dracma greca	7,435	7,435	7,45	7,435	7,435	7,435	7,436	7,435	7,435	—
Escudo portoghese	8,482	8,482	8,48	8,482	8,482	8,482	8,485	8,482	8,482	8,48
Dollaro canadese	962,500	962,500	965 —	962,500	962,500	962,500	963,150	962,500	962,500	962,50
Yen giapponese	8,962	8,962	8,96	8,962	8,962	8,962	8,958	8,962	8,962	8,96
Franco svizzero	887,370	887,370	887 —	887,370	887,370	887,370	887,300	887,370	887,370	887,37
Scellino austriaco	106,492	106,492	106,30	106,492	106,492	106,492	106,491	106,492	106,492	106,49
Corona norvegese	192,950	192,950	193 —	192,950	192,950	192,950	192,950	192,950	192,950	192,65
Corona svedese	202,160	202,160	202 —	202,160	202,160	202,160	202,180	202,160	202,160	202,16
Marco finlandese	315,950	315,950	316 —	315,950	315,950	315,950	315,950	315,950	315,950	—
Dollaro australiano	882,900	882,900	882 —	882,900	882,900	882,900	883,150	882,900	882,900	882,90

Media dei titoli del 22 ottobre 1990

Rendita 5% 1935	70,450	Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900	» » » Ind. 1-11-1983/90	99,975
» 10% » » 1977-92	100,350	» » » » 18-11-1985/90	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350	» » » » 1-12-1983/90	100,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750	» » » » 18-12-1985/90	100,400
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400	» » » » 1- 1-1984/91	100,375
» » » 22- 6-1987/91	95,775	» » » » 17- 1-1986/91	100,250
» » » 18- 3-1987/94	81,275	» » » » 1- 2-1984/91	100,375
» » » 21- 4-1987,94	80,650	» » » » 18- 2-1986/91	100,225
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,700	» » » » 1- 3-1984/91	100,300
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500	» » » » 18- 3-1986/91	100,300
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,400	» » » » 1- 4-1984/91	100,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175	» » » » 1- 5-1984/91	100,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475	» » » » 1- 6-1984/91	100,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725		
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,925		
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550		
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075		

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,475	Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,650
» » » »	1- 8-1984/91	100,400	» » » »	1- 5-1987/97	95,700
» » » »	1- 9-1984/91	100,250	» » » »	1- 6-1987/97	96,850
» » » »	1-10-1984/91	100,700	» » » »	1- 7-1987/97	96,125
» » » »	1-11-1984/91	100,675	» » » »	1- 8-1987/97	95,650
» » » »	1-12-1984/91	100,675	» » » »	1- 9-1987/97	96,800
» » » »	1- 1-1985/92	100,675	Buoni Tesoro Pol.	9,25% 1-11-1990	99,800
» » » »	1- 2-1985/92	100,375	» » » »	9,25% 1-12-1990	99,725
» » » »	18- 4-1986/92	100,775	» » » »	12,50% 1- 3-1991	100,700
» » » »	19- 5-1986/92	100,600	» » » »	11,50% 1-11-1991	99,575
» » » »	20- 7-1987/92	100,525	» » » »	11,50% 21-12-1991	99,500
» » » »	19- 8-1987/92	101,500	» » » »	9,25% 1- 1-1992	97,775
» » » »	1-11-1987/92	100,500	» » » »	9,25% 1- 2-1992	97,575
» » » »	1-12-1987/92	100,225	» » » »	11,00% 1- 2-1992	98,275
» » » »	1- 1-1988/93	100,200	» » » »	9,15% 1- 3-1992	97,175
» » » »	1- 2-1988/93	100 —	» » » »	12,50% 1- 3-1992	99,775
» » » »	1- 3-1988/93	100,025	» » » »	9,15% 1- 4-1992	97,050
» » » »	1- 4-1988/93	100 —	» » » »	11,00% 1- 4-1992	98,050
» » » »	1- 5-1988/93	100,225	» » » »	12,50% 1- 4-1992	99,875
» » » »	1- 6-1988/93	100,450	» » » »	12,50% 18- 4-1992	99,850
» » » »	18- 6-1986/93	99,775	» » » »	9,15% 1- 5-1992	96,700
» » » »	1- 7-1988/93	100,525	» » » »	11,00% 1- 5-1992	97,775
» » » »	17- 7-1986/93	99,800	» » » »	12,50% 1- 5-1992	99,775
» » » »	1- 8-1988/93	100,475	» » » »	12,50% 17- 5-1992	99,525
» » » »	19- 8-1986/93	99,525	» » » »	9,15% 1- 6-1992	96,525
» » » »	1- 9-1988/93	100,025	» » » »	10,50% 1- 7-1992	97,925
» » » »	18- 9-1986/93	99,300	» » » »	11,50% 1- 7-1992	98,050
» » » »	1-10-1988/93	100,325	» » » »	11,50% 1- 8-1992	97,975
» » » »	20-10-1986/93	99,250	» » » »	12,50% 1- 9-1992	99,650
» » » »	1-11-1988/93	100,400	» » » »	12,50% 1-10-1992	99,650
» » » »	18-11-1986/93	99,030	» » » »	12,50% 1- 2-1993	98,600
» » » »	19-12-1986/93	99,475	» » » »	12,50% 1- 7-1993	97,900
» » » »	1- 1-1989/94	100,175	» » » »	12,50% 1- 8-1993	97,750
» » » »	1- 2-1989/94	99,975	» » » »	12,50% 1- 9-1993	97,875
» » » »	1- 3-1989/94	99,775	» » » »	12,50% 1-10-1993	98,075
» » » »	15- 3-1989/94	99,725	» » » »	12,50% 1-11-1993	97,825
» » » »	1- 4-1989/94	99,925	» » » »	12,50% 1-11-1993 Q	97,725
» » » »	1- 9-1988/94	99,125	» » » »	12,50% 17-11-1993	97,550
» » » »	1-10-1987/94	99,025	» » » »	12,50% 1-12-1993	97,325
» » » »	1-11-1988/94	99,075	» » » »	12,50% 1- 1-1994	97,625
» » » »	1- 1-1990/95	99,075	» » » »	12,50% 1- 1-1990/94	97,250
» » » »	1- 3-1990/95	98,125	» » » »	12,50% 1- 2-1990/94	97 —
» » » »	1- 2-1985/95	99,875	» » » »	12,50% 1- 3-1990/94	97,125
» » » »	1- 3-1985/95	97,825	» » » »	12,50% 1- 4-1990/94	99,825
» » » »	1- 4-1985/95	97,650	Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91 11,25%	100,725
» » » »	1- 5-1985/95	97,600	» » » »	» » 21- 9-1987/91 8,75%	97,900
» » » »	1- 6-1985/95	97,800	» » » »	» » 21- 3-1988/92 8,50%	95,700
» » » »	1- 7-1985/95	99 —	» » » »	» » 26- 4-1988/92 8,50%	95,725
» » » »	1- 8-1985/95	98,150	» » » »	» » 25- 5-1988/92 8,50%	95,825
» » » »	1- 9-1985/95	97,625	» » » »	» » 22-11-1981/92 10,50%	101,150
» » » »	1-10-1985/95	97,925	» » » »	» » 22- 2-1985/93 9,60%	98,750
» » » »	1-11-1985/95	98,075	» » » »	» » 15- 4-1985/93 9,75%	99 —
» » » »	1-12-1985/95	98,150	» » » »	» » 22- 7-1985/93 9,00%	97,700
» » » »	1- 1-1986/96	98,300	» » » »	» » 25- 7-1988/93 8,75%	93,150
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,600	» » » »	» » 28- 9-1988/93 8,75%	93,175
» » » »	1- 2-1986/96	98,425	» » » »	» » 26-10-1988/93 8,65%	92,675
» » » »	1- 3-1986/96	98,350	» » » »	» » 22-11-1985/93 8,75%	95,550
» » » »	1- 4-1986/96	98,275	» » » »	» » 28-11-1985/93 8,50%	92,300
» » » »	1- 5-1986/96	98,175	» » » »	» » 28-12-1988/93 8,75%	92,350
» » » »	1- 6-1986/96	98,425	» » » »	» » 21- 2-1986/94 8,75%	95,175
» » » »	1- 7-1986/96	98,200	» » » »	» » 25- 3-1987/94 7,75%	91,950
» » » »	1- 8-1986/96	97,475	» » » »	» » 19- 4-1989/94 9,90%	96,075
» » » »	1- 9-1986/96	97,350	» » » »	» » 26- 5-1986/94 6,90%	89,675
» » » »	1-10-1986/96	95,500	» » » »	» » 26- 7-1989/94 9,65%	95,400
» » » »	1-11-1986/96	95,750	» » » »	» » 30- 8-1989/94 9,65%	95,400
» » » »	1-12-1986/96	96,300	» » » »	» » 20-10-1989/94 10,15%	96,250
» » » »	1- 1-1987/97	95,750	» » » »	» » 24- 5-1989/95 9,90%	96,450
» » » »	1- 2-1987/97	95,825			
» » » »	18- 2-1987/97	95,850			
» » » »	1- 3-1987/97	95,750			

MINISTERO DELL'INTERNO**Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici**

Con decreto ministeriale n. 559/C.15191-XV-J del 18 settembre 1990 l'artificio pirotecnico denominato «cartuccia da segnalazione con paracadute a stella singola bianca» prodotto nella Repubblica federale tedesca è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15202-XV-J del 18 settembre 1990 l'artificio pirotecnico denominato «Art. 6535 Torcia (d.o. Torch) prodotto nella Repubblica popolare cinese, che la società Magic Toys, con sede in Inzago (Milano) intende importare, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo C, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

90A4554

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**Provvedimenti concernenti le acque minerali**

Con deliberazione della giunta regionale in data 6 marzo 1990, n. 873, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 12 aprile 1990, prot. n. 2428/1961, la società Sacramora S.p.a. di Rimini (Forlì), via Popilia, 97, codice fiscale n. 00126540400, è stata autorizzata alla modifica delle etichette e dei bollini di spalla che contraddistinguono i recipienti di vetro a rendere (ml 460 e 920), vetro a perdere, PVC e PET

(ml 250, 500, 1000, 1500 e 2000) dell'acqua minerale naturale denominata «Sacramora» di Viserba di Rimini (Forlì) nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica - acidula.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 20 marzo 1990, n. 1232, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 12 aprile 1990, prot. n. 2802/1988, la società Sacramora S.p.a. di Rimini (Forlì), via Popilia, 97, codice fiscale n. 00126540400, è stata autorizzata alla modifica delle etichette e dei bollini di spalla che contraddistinguono i recipienti di vetro a rendere (ml 460 e 920), vetro a perdere, PVC e PET (ml 250, 500, 1000, 1500 e 2000) dell'acqua minerale naturale denominata «San Giuliano» di Viserba di Rimini (Forlì) nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica - acidula.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

90A4592

REGIONE MARCHE**Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Tinnea» di Montefortino**

Si comunica che la società «Tinnea S.r.l.», con sede legale in Macerata, corso Cavour n. 40, è stata autorizzata, con decreto del presidente della giunta Marche 29 giugno 1990, n. 4564, alla modifica delle etichette dell'acqua minerale «Tinnea» di Montefortino (Ascoli Piceno).

90A4579

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 settembre 1990, n. 284, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1990).

Nella tabella 6 allegata al decreto citato in epigrafe, relativa al ruolo degli uffici I.N.P.S. aventi sede in provincia di Bolzano, pubblicata alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, gli organici dirigenziali sono sostituiti dai seguenti:

«Dirigente generale	—
Dirigente superiore	1
Primo dirigente	6
Totale . . .	7».

90A4636

FRANCESCO NIGRO, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 168.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 168.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	8.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 0 0 2 5 2 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000